

COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

2018

3

7

Riforma del Terzo Settore: gli effetti della cancellazione dal RUNTS

11

Obbligo defibrillatori nello sport: le nuove linee guida

21

5x1000: in materia di mancata iscrizione nel registro dei beneficiari la competenza a decidere non è del giudice tributario

25


Appalti: solidarietà del committente anche in caso di subfornitura

35

Compatibilità NASpl con attività lavorative

AGEVOLAZIONI E FINANZIAMENTI

- Microcredito
- Innovazione artigianato



Smetti di guardarti intorno.



No Risk Visure

L'unico portale
italiano di business
Information
per sapere tutto
e subito.



- **NoRisk Visure** offre a commercialisti, avvocati e aziende informazioni ufficiali e sicure su soggetti italiani e internazionali.

- **Un unico accesso** per visure camerali e immobiliari, protesti, falliti e pregiudizievoli di conservatoria, bilanci, dossier, rintraccio e investigativi, rapporti informativi italiani e esteri.

- **L'unico portale** con una grafica che si adatta a Pc, tablet e smartphone.

- **NoRisk Visure** è garantito dall'affidabilità di Wolters Kluwer e dei migliori provider di business information.

Powered by



Scopri di più su
www.noriskvisure.it

 Wolters Kluwer

Riforma del Terzo Settore

Gli effetti della cancellazione dal RUNTS

La cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dell'ente non profit comporta l'obbligo di devoluzione del suo patrimonio. La procedura può attivarsi sia su richiesta dell'ente stesso o d'ufficio, sia sulla base di provvedimenti delle autorità giudiziaria o tributaria e, soprattutto, al venir meno o in seguito alla sopravvenuta insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nello stesso RUNTS. Il legislatore ha tuttavia previsto una clausola di salvaguardia: in presenza di determinate condizioni di mantenimento dell'iscrizione, l'ente può rivolgere istanza di migrazione ad altra sezione del Registro competente.

di Bruno Pagamici

7

Società sportive dilettantistiche

L'obbligo dei defibrillatori nello sport: le nuove linee guida

Il Decreto 26 giugno 2017 ha reso finalmente operativo, dopo anni di rinvii, l'obbligo anche per le società sportive dilettantistiche del defibrillatore semiautomatico.

Si analizzano le linee guida fornite dal Decreto e si approfondiscono gli adempimenti previsti per le associazioni e società sportive dilettantistiche e le conseguenze in caso di inadempimento del dettato normativo.

di Pier Paolo Muià

11

5 x mille

Il giudice tributario non è competente in materia di cinque per mille per ONLUS

La quota del cinque per mille dell'IRPEF da devolvere a soggetti che operano in settori di riconosciuto interesse pubblico per finalità di utilità sociale, quali associazioni, fondazioni e ONLUS, non ha natura fiscale e di conseguenza a decidere sulla mancata iscrizione nell'elenco dei soggetti che possono usufruire di tali contributi non può essere il giudice tributario ma il giudice ordinario.

di Federico Gavioli

21

Lavoro

Appalti: solidarietà del committente anche in caso di subfornitura

La Corte costituzionale, con sentenza n. 254/2017, ha fornito una lettura orientata al comma 2 dell'art. 29 del D.Lgs. n. 276/2003.

La Consulta ha affermato che la responsabilità solidale del committente per retribuzioni e contribuzioni si applica non soltanto negli appalti e nei subappalti come afferma la norma, ma anche nei confronti dei dipendenti delle aziende che operano con un contratto di subfornitura ex lege n. 192/1998

di Pierino Postacchini

25

Lavoro

Compatibilità NASpl con attività lavorative

L'INPS, con la circolare n. 174/2017, è tornata ad occuparsi di cumulabilità e compatibilità della NASpl con altri redditi da lavoro per esaminare fattispecie concrete e dare indicazioni certe ai fini della corretta gestione dell'indennità.

In particolare, l'Istituto ha individuato alcune situazioni nelle quali, in presenza di una concomitante attività di lavoro, il soggetto percettore di NASpl conserva il diritto a detta prestazione, in misura intera o ridotta di un importo pari all'80% del reddito previsto derivante dall'attività di lavoro.

di Giulio D'Imperio

35

Sommario

Agevolazioni e finanziamenti

Le opportunità

... dall'Europa **38**

... dallo Stato **39**

... dalle Regioni **47**

... dalle Fondazioni **54**

a cura di Bruno Pagamici

Notiziario AIRCES

Notiziario **58**

Agenda

Le scadenze di aprile 2018 **62**

COOPERATIVE E ENTI NON PROFIT

Fisco, contabilità, lavoro e finanziamenti

Coordinamento:

Laura Macrì - Responsabile servizio fiscale Federcoop Nullo Baldini Ravenna - Dottore Commercialista e Revisore Legale

Gian Mario Colombo - Dottore commercialista in Milano

Comitato di Redazione:

Gianni Bragaglia - Presidente AIRCES (Associazione italiana revisori legali dell'Economia Sociale)

Giannino Cascardo - Economista d'impresa

Laura Castaldi - Professore diritto tributario Università Siena

Patrizia Clementi - Responsabile ufficio Avvocatura Curia Arcivescovile Milano

Emanuele Cusa - Professore associato di diritto commerciale presso l'Università di Milano-Bicocca e Avvocato

Sebastiano Di Diego - Dottore commercialista e revisore legale dei conti; Professore a contratto di Economia e gestione delle imprese presso l'Università degli Studi di Camerino

Laura Iacone - Ministero Sviluppo economico

Guido Martinelli - Avvocato; Professore aggregato presso l'Università di Ferrara di "Legislazione sportiva"

Pier Luigi Morara - Avvocato

Monica Poletto - Presidente di CDO Opere Sociali; Dottore commercialista

Paola Polliani - Avvocato giuslavorista - Socio Avvocati Giuslavoristi Italiani (AGI)

Roberto Randazzo - Avvocato e Professore a contratto presso l'Università Commerciale "L. Bocconi"

Claudio Riciputi - Legacoop - Politiche del lavoro, relazioni industriali e previdenza

Marta Saccaro - Dottore commercialista

Maurizio Setti - Dottore commercialista

Editrice

Wolters Kluwer Italia S.r.l. - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI) - <http://www.ipsoa.it>

Direttore responsabile

Giulietta Lemmi

Redazione

Paola Boniardi, Lia Longo

Pubblicità



Wolters Kluwer

E-mail: advertising-it@wolterskluwer.com
www.wolterskluwer.it

Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3
20142 Milano (MI), Italia

Fotocomposizione

Integra Software Services Pvt. Ltd.

Licenziato per la pubblicazione il 21 febbraio 2018

Contributi redazionali

Per informazioni in merito a contributi, articoli, ed argomenti trattati scrivere o telefonare a:

Ipsa Redazione Cooperative e Enti non profit
Casella postale 12055 - 20120 Milano
Tel. 02 82476.016
e-mail: redazione.fiscale.ipsoa@wki.it

Amministrazione

Per informazioni su gestione abbonamenti, numeri, arretrati, cambi d'indirizzo, ecc. scrivere o telefonare a:

Ipsa Servizio Clienti
Casella postale 12055 - 20120 Milano - Tel. 02 824761 - Fax 02 82476.999
Servizio risposta automatica: Tel. 02 82476.999

Autorizzazione del Tribunale di Milano n. 745 del 24 novembre 2000.
Tariffa R.O.C.: Poste Italiane Spa - Spedizione in abbonamento Postale -
D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB Milano.

Iscritta nel registro Nazionale della Stampa con il n. 3353 vol. 34 foglio 417 in data 31 luglio 1991. Iscrizione al R.O.C. n.1702

Abbonamenti

Gli abbonamenti hanno durata annuale, solare: gennaio-dicembre; rolling: 12 mesi dalla data di sottoscrizione, e si intendono rinnovati, in assenza di disdetta da comunicarsi entro 60 gg. prima della data di scadenza a mezzo raccomandata A.R. da inviare a Wolters Kluwer Italia S.r.l., Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI). Servizio Clienti: tel. 02 824761 - e-mail: servizioclienti.ipsoa@wki.it www.servizioclienti.wki.it

Italia

Annuale € 205,00

Distribuzione

Vendita esclusiva per abbonamento.

Il corrispettivo per l'abbonamento a questo periodico è comprensivo dell'IVA assoldata dall'editore ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 74 del D.P.R. 26/10/1972, n. 633 e del D.M. 29/12/1989 e successive modificazioni e integrazioni.

Egregio abbonato,
ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, La informiamo che i Suoi dati personali sono registrati su database elettronici di proprietà di Wolters Kluwer Italia S.r.l., con sede legale in Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI), titolare del trattamento e sono trattati da quest'ultima tramite propri incaricati. Wolters Kluwer Italia S.r.l. utilizzerà i dati che La riguardano per finalità amministrative e contabili. I Suoi recapiti postali e il Suo indirizzo di posta elettronica saranno utilizzabili, ai sensi dell'art. 130, comma 4, del D.Lgs. n. 196/2003, anche a fini di vendita diretta di prodotti o servizi analoghi a quelli oggetto della presente vendita. Lei potrà in ogni momento esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs. n. 196/2003, fra cui il diritto di accedere ai Suoi dati e ottenerne l'aggiornamento o la cancellazione per violazione di legge, di opporsi al trattamento dei Suoi dati ai fini di invio di materiale pubblicitario, vendita diretta e comunicazioni commerciali e di richiedere l'elenco aggiornato dei responsabili del trattamento, mediante comunicazione scritta da inviarsi a: Wolters Kluwer Italia S.r.l. - PRIVACY - Via dei Missaglia, n. 97, Edificio B3 20142 Milano (MI), o inviando un Fax al numero: 02.82476.403.

*Se posso avere una
soluzione integrata a 360°
con le mie banche dati
Wolters Kluwer,*

è **La Mia Biblioteca**

La Mia Biblioteca è la prima biblioteca professionale digitale con migliaia di testi pubblicati da CEDAM, UTET Giuridica, IPSOA, il fisco, LEGGI D'ITALIA e Altalex. Puoi trovare risposte certe grazie all'autorevolezza delle fonti e ad un motore di ricerca intuitivo, semantico e veloce. Puoi consultarla online ovunque, sempre, da qualsiasi dispositivo mobile. Puoi personalizzarla in base alle tue aree di interesse e alle tue esigenze professionali. Puoi integrarla a 360° con le tue banche dati Wolters Kluwer.

è **pensata per te,
richiedi subito una prova!**

lamiabiblioteca.com



 **Wolters Kluwer**

Gli effetti della cancellazione dal RUNTS

di **Bruno Pagamici**

L'approfondimento

La cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) dell'ente non profit comporta l'obbligo di devoluzione del suo patrimonio. La procedura può attivarsi sia su richiesta dell'ente stesso o d'ufficio, sia sulla base di provvedimenti delle autorità giudiziaria o tributaria e, soprattutto, al venir meno o in seguito alla sopravvenuta insussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'iscrizione nello stesso RUNTS. Il legislatore ha tuttavia previsto una clausola di salvaguardia: in presenza di determinate condizioni di mantenimento dell'iscrizione, l'ente può rivolgere istanza di migrazione ad altra sezione del Registro competente.

Riferimenti

D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, art. 50

L'art. 50 del Codice del Terzo Settore (CTS)¹ disciplina i casi in cui l'Ufficio del Registro Unico del Terzo Settore (RUNTS) dispone la cancellazione dell'Ente del Terzo Settore (ETS), che può avvenire a seguito di istanza motivata da parte dell'ente stesso o dell'accertamento d'ufficio, ma anche su impulso dell'autorità giudiziaria o tributaria, ovvero a causa dello scioglimento o dell'estinzione dell'ente, ovvero per carenza dei requisiti ritenuti necessari per la permanenza nel RUNTS.

In caso di estinzione o scioglimento, l'Ufficio deve rilasciare (art. 9 del Codice del Terzo Settore) un parere sulla devoluzione del patrimonio residuo entro 30 giorni dalla richiesta inoltrata dall'ente. La norma prevede la nullità di qualsiasi atto di devoluzione ad altri enti del patrimonio dell'ente in assenza del parere

e introduce la regola del silenzio assenso se il parere non è rilasciato nel suddetto termine.

L'ente cancellato dal Registro che intenda continuare ad operare ai sensi del Codice civile è tenuto a devolvere il patrimonio limitatamente all'incremento realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato iscritto nel RUNTS secondo la procedura di cui all'art. 9.

Ricorre invece la migrazione in altra sezione (art. 50, comma 3, del Codice) quando l'ente abbia perso i requisiti per restare iscritto in una delle sezioni del RUNTS, ma continui a possedere requisiti propri di enti iscritti in altra sezione. Sulla richiesta di migrazione si deve esprimere l'Ufficio con le stesse modalità previste per l'iscrizione nel Registro.

Per trasmigrazione (art. 54 del Codice), invece, il legislatore ha inteso il procedimento tramite cui gli enti passano da un previgente Registro speciale al Registro unico. In tali casi scatta un procedimento di controllo dei dati forniti, di documentazione esibita e informazioni rese anche successivamente dall'ente interessato, finalizzato alla verifica della sussistenza dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

Fino al termine delle verifiche, gli enti continueranno a beneficiare dei diritti connessi alla loro qualifica. Il Decreto di istituzione del RUNTS dovrà definire le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvederanno a trasmettere i dati al Registro unico nazionale.

Ne risulta, pertanto, che relativamente alle Organizzazioni di Volontariato e alle Associazioni

Bruno Pagamici - Dottore Commercialista in Macerata

Nota:

1 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 agosto 2017, n. 179, S.O. n. 43.

di Promozione Sociale esistenti al giorno antecedente l'operatività del RUNTS, con proprio Decreto il Ministero del Lavoro disciplinerà le modalità con cui gli enti pubblici territoriali provvederanno a comunicare al Registro i dati in loro possesso degli enti già iscritti nei relativi registri speciali esistenti (si tratta del procedimento di trasmigrazione delineato nell'art. 54 del Codice del Terzo Settore).

Per questi soggetti, dunque, l'iscrizione al Registro passerà attraverso un automatismo, cui gli enti potranno sottrarsi solo con la mancata risposta alla richiesta di eventuali informazioni o documenti mancanti ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti d'iscrizione; il Codice invece nulla prevede al momento con riguardo ad altre tipologie di enti pure iscritti in altri registri speciali (quali ad esempio le Associazioni Sportive Dilettantistiche e le Società Sportive Dilettantistiche), la cui inclusione in quei registri ne determina la soggezione a specifiche norme cui è subordinato il godimento di rilevanti agevolazioni fiscali.

D'altra parte, la mancata iscrizione al Registro impedirebbe in assoluto di accedere a tutte le agevolazioni previste, sia di carattere fiscale (ad esempio, esclusione dagli studi di settore e dai nuovi "indici di affidabilità fiscale" per gli enti iscritti che applicano il regime forfetario previsto dall'art. 80) sia di carattere extra-fiscale (si pensi alle Convenzioni con le Pubbliche amministrazioni di cui all'art. 56 o all'accesso ai finanziamenti del Fondo sociale europeo *ex art.* 69 o alle devoluzioni del 5 per mille).

Lo scioglimento dell'ente

Caso diverso dalla cancellazione per il venir meno dei requisiti è quello dello scioglimento. In caso di destinazione del patrimonio in seguito al verificarsi di tale ipotesi, il Codice prescrive l'obbligo di ottenere il previo parere positivo da parte del RUNTS per la devoluzione del patrimonio residuo ad altri enti del Terzo Settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L'inadempimento di tale obbligo comporta delle conseguenze non trascurabili: gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli.

In caso di estinzione e di scioglimento dell'ente, inoltre, l'Ufficio del RUNTS dovrà accertare l'esistenza di una delle cause che hanno condotto a tali circostanze e darne comunicazione agli amministratori e al Presidente del Tribunale competente per territorio, affinché provveda alla nomina dei liquidatori (ai sensi dell'art. 11 e segg. delle disposizioni di attuazione del Codice civile).

Chiusa la procedura di liquidazione, il Presidente del Tribunale provvederà affinché ne venga data comunicazione all'Ufficio del RUNTS, che a sua volta provvederà alla conseguente cancellazione dell'ente dal Registro stesso.

Il RUNTS

La previsione di cui all'art. 50 del Codice del Terzo Settore sta ulteriormente a dimostrare la criticità che il RUNTS ha assunto nell'impianto normativo messo a punto dal legislatore della Riforma del Terzo Settore. Il Registro rappresenta il crocevia di diritti e doveri per gli ETS: dai controlli all'acquisizione della personalità giuridica, dall'acquisizione del diritto ad ottenere le agevolazioni fiscali all'opponibilità ai terzi degli atti registrati, dagli accertamenti documentali, anche a mezzo di visite ed ispezioni, all'irrogazione delle sanzioni per gli inadempimenti da parte degli enti.

Il RUNTS registrerà tutti gli eventi della vita dell'ETS, partendo dalla costituzione e successivamente tutte le modifiche che interverranno nel corso della sua vita e consentirà l'omogenea e piena conoscibilità su tutto il territorio nazionale degli elementi informativi del Registro, garantendo la comunicazione dei dati tra il Registro delle imprese ed il RUNTS con riferimento alle imprese sociali e agli altri ETS iscritti nel Registro delle imprese.

I dati e gli atti risultanti dal Registro Unico saranno opponibili ai terzi.

L'operatività del RUNTS

L'art. 53 del D.Lgs. n. 117/2017 lascia prevedere che il RUNTS sarà operativo per la seconda metà del 2019 in quanto stabilisce che la procedura per l'iscrizione sia stabilita con un Decreto del Ministro del Lavoro da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del Codice del Terzo Settore (avvenuta il 3 agosto 2017), termine a cui si aggiungono 2 altri

termini entrambi di 180 giorni alle Regioni ed alle Province Autonome per disciplinare, rispettivamente, “i procedimenti per l’emanazione dei provvedimenti di iscrizione e di cancellazione degli enti del terzo settore” nel Registro e per renderlo operativo entro 6 mesi dalla predisposizione della relativa struttura informatica.

Anche se per il Registro occorrerà tempo, le norme del D.Lgs. n. 117/2017 sugli enti non profit che possono assumere la qualifica di ETS sono entrate subito in vigore: in primo luogo la disciplina delle Organizzazioni di Volontariato e quella delle Associazioni di Promozione Sociale, dato che le Leggi n. 266/1991 e n. 383/2000 che le disciplinavano sono abrogate con effetto immediato dalla lett. a) del comma 1 dell’art. 102 del Codice del Terzo Settore.

In particolare, per quanto riguarda la disciplina fiscale agevolata degli ETS contenuta nel Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 (artt. 79 - 89), il comma 2 dell’art. 104 del Decreto prevede che essa si applichi agli enti iscritti nel RUNTS a partire dal periodo di imposta successivo all’ottenimento dell’autorizzazione della Commissione Europea al regime fiscale agevolato prevista dal comma 10 dell’art. 101 del Codice del Terzo Settore o, comunque, a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui diverrà operativo il RUNTS (l’autorizzazione della Commissione Europea arriverà quasi certamente prima dell’avvio dell’operatività del Registro).

Fanno però eccezione a questa norma gli artt. 77, 78, 81, 82, 83, il comma 2 dell’art. 84, il comma 7 dell’art. art. 85 e le lettere e), f) e g) del comma 1 dell’art. 102 del D.Lgs.

DEFINIZIONI

Per patrimonio degli ETS si intende l’insieme di tutti i beni dell’ente, compresi eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate.

Il patrimonio dell’ente deve essere utilizzato per l’attività prevista dallo statuto, ai fini del perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Il bilancio annuale può pertanto anche chiudersi con un avanzo di gestione, che però deve essere reinvestito l’anno seguente per la realizzazione delle attività associative. È assolutamente vietata la distribuzione diretta e indiretta di utili, avanzi di gestione, fondi e riserve a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e componenti di organi sociali. Il divieto vale anche nel caso in cui vi sia recesso o scioglimento del rapporto associativo.

In caso di destinazione del patrimonio per lo scioglimento (ipotesi diversa dalla cancellazione) il Codice prescrive l’obbligo di ottenere il previo parere positivo da parte del RUNTS per la devoluzione del patrimonio residuo ad altri ETS secondo le disposizioni statutarie o dell’organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

L’inadempimento di tale obbligo comporta che gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere saranno nulli.

n. 117/2017, che sono entrate in vigore dal 1° gennaio 2018 nei confronti delle ONLUS, delle Organizzazioni di Volontariato e delle Associazioni di Promozione Sociale iscritte negli appositi registri (comma 1 dell’art. 104).

Quando con l’avvio del RUNTS tutte queste organizzazioni diverranno ETS, le disposizioni fiscali citate nel periodo precedente si applicheranno agli ETS iscritti nel Registro, mentre la restante disciplina fiscale contenuta nel Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 si applicherà a tali enti, a partire dal periodo di imposta successivo all’avvio dell’operatività del RUNTS, vale a dire, prevedibilmente.

L’iscrizione nel RUNTS e nel Registro imprese

Per gli ETS è richiesto il requisito dell’iscrizione nel RUNTS e l’obbligo di indicare gli estremi di tale iscrizione negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico. Inoltre, gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono anche soggetti all’obbligo dell’iscrizione nel

Registro delle imprese.

Per le imprese sociali, l’iscrizione nell’apposita sezione “imprese sociali” del Registro delle imprese soddisfa il requisito dell’iscrizione nel RUNTS².

Nota:

- L’iscrizione delle imprese sociali avviene nell’apposita sezione ad esse dedicata del Registro delle imprese, che viene poi automaticamente riportata nella sezione d) del RUNTS, come prevede il comma 3 dell’art. 11 del D.Lgs. n. 117/2017.

Gli enti che vogliono iscriversi nel Registro devono presentare domanda tramite il rappresentante legale dell'ente o della rete associativa cui l'ente eventualmente aderisca all'Ufficio del Registro della Regione o della Provincia autonoma in cui l'ente ha la sede legale, depositando l'atto costitutivo, lo statuto ed eventuali allegati, ed indicando la sezione del Registro nella quale l'ente chiede l'iscrizione.

Per le reti associative la domanda di iscrizione nella sezione è presentata all'Ufficio statale del Registro.

Nel caso in cui per la redazione dell'atto costitutivo, o per la sua modifica, sia richiesto l'intervento del notaio, su quest'ultimo ricade l'obbligo di depositare l'atto entro 20 giorni. L'Ufficio competente dovrà verificare la sussistenza delle condizioni previste dal Codice per la costituzione dell'ente quale ETS, nonché per la sua iscrizione nella sezione richiesta.

Per quanto riguarda le varie tipologie di enti, va precisato che:

- i comitati non possono assumere la qualifica di ETS iscrivendosi direttamente nel RUNTS (mentre potevano assumere la qualifica di ONLUS iscrivendosi all'Anagrafe unica delle ONLUS). Essi, però, possono assumere la qualifica di impresa sociale che comporta l'automatica acquisizione della qualifica di ETS;
- alle associazioni ed alle fondazioni che non si iscrivono nel RUNTS continua ad applicarsi la disciplina civilistica e fiscale normale per esse prevista (artt. 14-42-*bis* c.c. e 143-149 T.U.I.R.)³;
- le associazioni e le fondazioni del Terzo Settore sono quelle che assumono la qualifica di ETS attraverso l'iscrizione nel RUNTS e non quelle che, assumendo prima la qualifica di impresa sociale attraverso l'iscrizione nell'apposita sezione del Registro delle imprese, assumono di conseguenza ed automaticamente anche quella di ETS⁴.

I vantaggi che le associazioni e le fondazioni hanno dall'assunzione della qualifica di ETS, che comporta

una serie di oneri in più rispetto agli enti dello stesso tipo che non hanno questa qualifica, riguardano sia la disciplina fiscale agevolata degli ETS prevista dal Titolo X del D.Lgs. n. 117/2017 sia la maggior facilità di acquisizione della personalità giuridica.

I controlli

Il Codice ha definito gli ambiti dei controlli sugli ETS, che sono finalizzati ad accertare:

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- il diritto di avvalersi dei benefici anche fiscali e del 5 per mille derivanti dall'iscrizione nel RUNTS.

Il Codice ha dunque individuato nell'Ufficio del Registro Unico territorialmente competente rispetto alla sede legale dell'ente, il soggetto competente ad esercitare le attività di controllo e prevede che il RUNTS possa procedere ad accertamenti documentali, visite ed ispezioni, d'iniziativa, periodicamente o in tutti i casi in cui venga a conoscenza di atti o fatti che possano integrare violazioni alle disposizioni del Codice. In caso di enti che dispongano di sedi secondarie in Regioni diverse da quella della sede legale, l'Ufficio del RUNTS competente potrà attivare forme di reciproca collaborazione e assistenza con i corrispondenti Uffici di altre Regioni.

Note:

3 Questa disciplina si applica anche alle associazioni ed alle fondazioni del Terzo Settore per quanto non previsto diversamente dalla disciplina civilistica specifica di queste ultime contenuta negli artt. 20-31 del D.Lgs.117/2017 e da quella fiscale riportata negli artt. 79-83 dello stesso Decreto.

4 Se queste associazioni assumono la qualifica di impresa sociale, sia prima che dopo aver assunto quella di ETS, ad esse si applica la disciplina dell'impresa sociale contenuta nel D.Lgs. n. 112/2017 e non quella delle associazioni e fondazioni del Terzo Settore riportata nel Titolo IV del Codice del Terzo Settore.